

***Licenziamenti collettivi e
individuali per giustificato motivo oggettivo***

Divieto di:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviare le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della l. n. 223/1991. Restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore. - recedere dal contratto per giustificato motivo (ex art. 3 l. 604 del 1966) . Restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 	Art. 14, C 1 e 2, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Destinatari	<p>Datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 D.L. 104 del 2020 oppure - dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 D.L. 104 del 2020 	Art. 14, C 1, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Deroghe al divieto	<p>Sono in ogni caso validi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I licenziamenti motivati dal venir meno del soggetto imprenditoriale: <ol style="list-style-type: none"> a. cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività. b. in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Se l'esercizio provvisorio è previsto per uno specifico ramo, il ricorso al 	Art. 14, C 3, D.L. 14/08/2020, n. 104	

	<p>licenziamento è ammesso per la restante parte.</p> <p>- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo</p>		
Revoca del recesso	<p>I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo posti in essere nel 2020 possono essere revocati dal datore di lavoro in ogni tempo purchè contestualmente sia presentata richiesta di trattamento di cassa integrazione salariale.</p> <p>Il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.</p>	Art. 14, C 4, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Altre ipotesi di sospensione dei licenziamenti	<p>Nel caso in cui un'impresa in crisi sia autorizzata ad accedere alla proroga di sei mesi della cassa integrazione, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività Produttiva.</p> <p>il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga.</p>	Art. 60, C 3, let. C) D.L. 14/08/2020, n. 104 Modifica art. 43, D.L. 19/08/2020, n. 34, inserendo il comma 2-bis.	Tale previsione si riferisce alla proroga della cassa integrazione riconosciuta alle imprese in crisi, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività d'impresa a nuovo acquirente, con conseguente riassorbimento occupazionale (Art. 44 del D.L. n. 109 del 2018)